

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt.268 e ss. CCII, (iscritto al n. 157-1/2023 P.U.), depositato nell'interesse di



 con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania;

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal dott. Orazio Lorenzo Barbagallo - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES - ed i documenti ad essa allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

**PQM**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA**, alla ricorrente/debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegata alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, non essendovi in ricorso alcuna domanda avanzata dalla debitrice relativa all'utilizzo in tutto o in parte dei beni facenti parte dell'attivo;

#### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed al Pubblico Registro Automobilistico (quanto all'immobile ed agli eventuali beni mobili registrati di proprietà della ricorrente) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva menzionata in ricorso (nei limiti dei beni immobili di proprietà della ricorrente), trovando se del caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nella detta procedura;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della ricorrente, l'importo di € 1.100,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dalla ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere l'autorizzazione a trattenere una maggior somma;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI "4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)" e che, pertanto, tutte le entrate mensili spettanti  eccedenti l'importo di € 1.100,00 ivi comprese quelle cedute ovvero oggetto di delegazione - siano comprese - come i restanti beni - nel patrimonio da liquidare onde assicurare una parità di trattamento del ceto creditorio;

- dovranno essere destinate alla liquidazione, ai fini della distribuzione in favore di tutti i creditori;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 come 1^

lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 26.5.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.  
dott. Roberto Cordio